



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITÀ DI RICERCA, EMANATO AI SENSI DELL'ART. 22 LEGGE 240/2010

Emanato con D.R. n.946 del 25.10.2011 - modificato con D.R. n. 349 del 17.02.2012, con D.R. n. 1367 del 22.09.2016 e con D.R. n.3586 del 3.8.2018

Art. 1 - Definizione

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, nell'ambito di appositi piani di formazione scientifica collegati a progetti di ricerca, l'Università conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca al fine di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità. Gli assegni conferiti possono rientrare nelle seguenti tipologie:

A) assegni il cui bando competitivo è emanato direttamente dall'Università (di seguito -per brevità- indicati come assegni di tipo A);

B) assegni il cui bando competitivo è emanato da Ministeri, da Organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento dei progetti di ricerca e innovazione, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici (di seguito -per brevità- indicati come assegni di tipo B).

Art. 2 - Modalità di attivazione

Il Senato Accademico:

- delibera in ordine ai criteri e alle procedure per l'attribuzione degli assegni, finanziati o cofinanziati dall'Ateneo, nell'ambito dei settori disciplinari, indicando il Dipartimento o la struttura di riferimento;

- delibera in ordine ad eventuali casi di inadempienza dell'assegnatario;

- i Dipartimenti o le strutture interessate possono deliberare:

1) l'attivazione di assegni di tipo A a valere interamente sul proprio bilancio, precisandone l'esatto importo, comprensivo degli oneri riflessi;

2) il conferimento di assegni di tipo B, per l'esecuzione di progetti di ricerca autonomamente presentati dai candidati, nell'ambito delle aree scientifiche di interesse della struttura dipartimentale, in cui l'Università è Host Institution, finanziati dai soggetti esterni indicati al precedente art.1, lettera B).

Il Rettore, sulla base delle proposte deliberate dal Senato Accademico o dai dipartimenti o dalle strutture interessate, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, provvede con decreto.

Art. 3 - Requisiti dei candidati

Possono essere titolari degli assegni di tipo A per lo svolgimento di attività di ricerca:

(a) i titolari di laurea di secondo livello o di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente all'entrata in vigore del D.M. 509/99, purché siano in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

(b) Il dottorato di ricerca, titoli equivalenti conseguiti all'estero, ovvero, per i settori interessati, la specializzazione di area medica costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno, ai sensi del successivo articolo 4.

Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che ne abbia richiesto l'attivazione e presso cui si svolgerà l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Possono essere titolari di assegni di tipo B i vincitori delle selezioni effettuate dai Enti esterni(indicati al precedente art.1, lettera B) secondo le regole condivise con l'Ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.



I Dipartimenti potranno proporre assegni di ricerca, da destinare a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Art. 4 - Modalità di selezione

Il Consiglio del Dipartimento o della struttura interessata potrà avviare ed espletare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni di tipo A:

(a) pubblicazione di un unico bando relativo a più settori disciplinari di interesse del Dipartimento o della struttura che attiva la procedura, con nomina di un'unica commissione che formula distinte graduatorie per ciascuno dei settori disciplinari;

(b) pubblicazione di diversi bandi relativi a specifici programmi di ricerca;

I bandi, che dovranno essere resi pubblici per via telematica sui siti dell'Ateneo, del ministero e dell'Unione Europea, dovranno contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

Nei bandi vanno, inoltre, dettagliatamente indicati:

- il programma di ricerca per cui si vuole attivare la collaborazione;
- il Dipartimento o struttura di riferimento,
- il settore o i settori disciplinari interessati,
- lo specifico apporto professionale richiesto.

Il programma di ricerca per il quale l'assegno è attivato, deve fare riferimento ad una ricerca già in corso o da attivarsi nel Dipartimento o nella struttura di riferimento, evidenziando l'eventuale durata pluriennale della ricerca. Tale programma deve essere certificato dal docente responsabile della ricerca.

Gli assegni sono conferiti previa valutazione comparativa basata sui titoli presentati dai candidati e su un colloquio. A tal fine viene nominata dal Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, una commissione composta da non meno di tre docenti, dei quali almeno due, devono essere professori di ruolo dell'area scientifica del progetto di ricerca o di aree affini nell'ambito del settore concorsuale interessato ed almeno uno del S.S.D. indicato nel progetto di ricerca. La Commissione, qualora il Dipartimento o la struttura interessata lo ritenga opportuno, potrà essere integrata da un ulteriore membro non appartenente ai ruoli universitari, esperto nell'ambito scientifico dell'attività di ricerca dell'assegno.

I criteri di valutazione saranno predeterminati dalla stessa commissione e dovranno tener conto:

(a) di titoli e pubblicazioni scientifiche, compresi: il dottorato di ricerca o titolo equipollente conseguito all'estero, i diplomi di specializzazione di area medica, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post laurea conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero (**60 punti su 100**); al titolo di dottore di ricerca nel settore disciplinare inerente al programma di ricerca o di specializzazione di area medica sono riservati **20 punti**;

(b) del colloquio (**40 punti su 100**). Non possono essere ammessi al colloquio i candidati che abbiano ottenuto meno di **20/100** nella valutazione dei titoli. Le procedure concorsuali si concludono con la nomina del vincitore e con la formulazione di una graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un anno, il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel bando.

Per gli assegni di tipo B è possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore del bando finalizzato alla realizzazione del progetto di ricerca qualora siano già state espletate le procedure selettive da parte dei soggetti nazionali ed internazionali di cui all'art.1, lettera b) promotori dei progetti.

In tal caso, poiché la selezione è già stata effettuata a cura dell'ente finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del vincitore, non occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per l'attivazione dell'assegno di ricerca



Pertanto, acquisita la documentazione trasmessa dal Dipartimento ovvero dalla struttura interessata (delibera di approvazione e descrizione del progetto e relativo parere con indicazione del tutor designato ovvero del docente o ricercatore referente per l'Ateneo) l'Ateneo, attraverso il competente Ufficio, procede:

- alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori;

- alla sottoscrizione del contratto tra l'Ente finanziatore e la Host Institution necessario per l'erogazione del contributo, con l'impegno del soggetto ospitante al rispetto delle regole previste dal bando per l'assegnazione del finanziamento, la gestione e la rendicontazione finanziaria.

Art. 5 - Durata

Gli assegni di tipo A possono avere una durata compresa fra uno e tre anni, con possibilità di rinnovo nei limiti di legge e secondo quanto stabilito nel successivo art.7.

Gli assegni di tipo B devono avere durata compatibile con le regole di rendicontazione poste dagli Enti finanziatori e nei limiti di legge e secondo quanto stabilito nel successivo art.7.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui si è fruito dell'assegno in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Gli anni di assegno eventualmente svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n° 449) non vengono conteggiati ai fini del raggiungimento del limite massimo di quattro anni di cui sopra.

In applicazione del comma 9, art. 22 della legge 240 del 2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente Regolamento, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dello stesso articolo su citato, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 6 - Attività di ricerca

L'attività dell'assegnista di tipo A, che deve essere svolta in condizioni di autonomia e senza orari predeterminati, deve avere carattere continuativo o comunque temporalmente definito e deve essere coordinata alla attività complessiva del Dipartimento o della struttura proponente oltre che essere strettamente legata alla realizzazione del programma di ricerca o di una fase di esso.

Per l'attività dell'assegnista di tipo B, si terrà conto delle prescrizioni contenute nei relativi bandi.

Art. 7 – Valutazione e rinnovo dell'assegno

Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti nell'ambito dello svolgimento di un assegno di ricerca (sia di tipo A che di tipo B), vengono valutati dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione, che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell'attività di ricerca svolta dall'assegnista. Tale relazione deve essere sottoposta all'esame del Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, per l'approvazione, alla scadenza dell'assegno, oltre che all'atto di ciascuna richiesta di rinnovo dell'assegno medesimo.

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art.22 della legge 240/2010, così come modificato dall'art.6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso

In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti instaurati con titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di ricerca a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente art. 2, comma 2, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare



i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente

Per gli assegni di tipo B la durata deve essere compresa entro quella del programma di ricerca, con un limite minimo di un anno e massimo di tre anni e con termine dell'assegno non oltre sei mesi rispetto alla scadenza del progetto stesso. Previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori, gli assegni di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati dal Consiglio della Struttura solo se finalizzati alla prosecuzione dei progetti di ricerca nel cui ambito sono stati attivati.

Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Consiglio di Dipartimento o della struttura proponente, tenuto conto dei risultati di ricerca conseguiti dal titolare dell'assegno, così come descritti e valutati nella relazione di cui al comma precedente.

La proposta di rinnovo dell'assegno, contenente anche la formale indicazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria dell'assegno medesimo, viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata e trasmessa agli Uffici Centrali per la stipula dell'atto aggiuntivo di rinnovo.

Per gli assegni di tipo B, le disposizioni dei precedenti punti devono essere valutate o integrate con le norme dettate dalle linee guida e dai bandi degli Enti finanziatori.

Art. 8 - Importo dell'assegno

L'importo annuo lordo minimo dell'assegno di ricerca, stabilito con Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n° 102, è pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è corrisposto all'assegnista in rate mensili.

L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza, superiori a 30 gg., dovuti a gravidanza o malattia documentata. In tali casi la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. Agli assegni di ricerca si applicano:

- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13/08/1984, n. 476;
- in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 08/08/1995, n. 335, e successive modificazioni;
- in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27/12/2006, n. 296, e successive modificazioni;
- in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12/07/2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2007. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12/07/2007 è integrata con fondi a carico del bilancio del Dipartimento o della struttura interessata, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, ii. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'erogazione dell'assegno è sospesa durante il periodo di assenza obbligatoria o facoltativa per maternità, ovvero nei casi di indisponibilità dovuta a malattia del titolare superiore a due mesi per anno. In tali casi la durata del contratto si protrae per il periodo pari a quello di sospensione. In tutti gli altri casi di indisponibilità per periodi superiori a due mesi per anno, l'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la retribuzione.

Art. 9 - Formalizzazione del rapporto



Il candidato che ha superato la valutazione comparativa, per entrambe le tipologie di assegni, stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010. Detto contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 10 – Accesso alle strutture ospedaliere

Per gli assegni conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con le aziende ospedaliere, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale dell'azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità assistenziale del Direttore della clinica o del servizio. (Tale comunicazione è di competenza dell'amministrazione centrale che procede al conferimento dell'assegno su richiesta del Direttore del Dipartimento/Centro ospitante. Il tutto, conformemente alle convenzioni in essere tra le Aziende Sanitarie e l'Ateneo.

Art. 10 1 - Divieto di cumulo, incompatibilità e aspettative

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa (a meno che il dottorando non abbia già avuto dal collegio dei docenti l'approvazione per la discussione della tesi dottorale) o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta per l'intero periodo di durata dell'assegno di ricerca il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Non può essere titolare di assegni il personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione o con proventi derivanti da attività libero-professionali, svolte in modo continuativo, tranne quelli previsti dal comma successivo e purché l'attività lavorativa non interferisca con l'attività primaria di ricerca.

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere eccezionalmente una limitata attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Consiglio della struttura presso la quale è svolta l'attività di ricerca, sentito il responsabile scientifico che ne attesti la compatibilità con il progetto di ricerca e l'inesistenza di conflitto di interessi. L'autorizzazione deve essere trasmessa ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale.

L'assegnista di ricerca non può essere titolare di insegnamenti universitari presso l'Ateneo o altre Università pubbliche o private. Può essergli affidata una limitata attività didattica, sussidiaria o integrativa, nelle tematiche connesse all'assegno di ricerca, senza oneri a carico del bilancio di Ateneo, entro il limite complessivo di 40 ore per anno contrattuale di riferimento dell'assegno. Tale attività svolta sarà certificata dal Direttore della struttura interessata. L'attività di docenza svolta dall'assegnista non può essere computata nell'impegno orario svolto dal docente che rimane titolare del modulo di insegnamento.

L'attività didattica sussidiaria o integrativa svolta, nei limiti indicati, presso i Master e seminari di Ateneo non può comportare oneri a carico del bilancio di Ateneo e il relativo compenso deve gravare esclusivamente su eventuale finanziamento esterno e non sugli introiti derivanti dalle iscrizioni.

L'attività didattica sussidiaria o integrativa può essere altresì svolta, nei limiti indicati, al di fuori dell'Ateneo, e/o presso strutture pubbliche o private.



Durante tutto il periodo in cui presta la sua attività di ricerca, presso l'Ateneo il titolare di assegno è coperto da assicurazione relativa ad eventuali infortuni derivanti dall'attività svolta.

Art. 14 2- Risoluzione del rapporto

Costituisce causa di risoluzione del rapporto, l'inadempienza grave e rilevante, ai sensi dell'art. 1460 c.c. da parte del titolare dell'assegno.

Tale inadempimento viene segnalata al Consiglio del Dipartimento o al Consiglio della Struttura interessata con richiesta motivata del tutor. Per gli assegni di tipo B tale segnalazione viene fatta anche all'Ente finanziatore. La risoluzione del rapporto proposta dal Consiglio di Dipartimento o della struttura interessata, viene ratificata dal Senato Accademico.